



COMUNE DI BACOLI

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 16.07.2020

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 10.08.2020

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Bacoli

Parte 1

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta
- Articolo 3 - Soggetto passivo
- Articolo 4 - Tariffe
- Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni
- Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 7 - Responsabilità controllo e accertamento dell'imposta
- Articolo 8 - Versamento dell'imposta
- Articolo 9 - Sanzioni ed Interessi
- Articolo 10 - Riscossione coattiva
- Articolo 11 - Rimborsi
- Articolo 12- Contenzioso

Parte 2

- Articolo 13 – Oggetto
- Articolo 14 - Locazioni Brevi
- Articolo 15- Soggetti Passivi e Soggetti Gestori
- Articolo 16 - Misura Dell'imposta
- Articolo 17 - Esenzioni e Riduzioni
- Articolo 18 - Modalità Di Pagamento
- Articolo 19 - Obblighi Di Informazione
- Articolo 20 - Obblighi Di Dichiarazione Ai Fini Dell'imposta
- Articolo 21 - Obblighi Dei Soggetti Gestori
- Articolo 22 - Sanzioni E Interessi
- Articolo 23 - Disposizioni Finali

Regolamento dell'Imposta di soggiorno del Comune di Bacoli

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 117, comma 6, della Costituzione italiana dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. e il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo , la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dalla data del 01.01.2021 così come specificato all'art. 23, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Bacoli, fino ad un massimo di 30 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva, gestite sia da soggetti privati che da imprese, anche quelle situate all'aria aperta – campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Bacoli.

Articolo 3

Soggetto passivo

1. E' soggetto passivo d'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Bacoli.
2. I gestori delle strutture ricettive, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, diventano Agenti Contabili del Comune stesso, in quanto hanno la

disponibilità materiale delle somme riscosse, che hanno una natura indubbiamente pubblica, e come tali sono tenuti all'obbligo della resa del conto.

Qualora la struttura venga gestita tramite intermediari, la riscossione dell'imposta di soggiorno deve sempre essere effettuata in loco.

Le locazioni brevi sono disciplinate nella seconda parte del Regolamento

Articolo 4

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate a persona o a stallo, come di seguito specificato, e per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture e sono pari a:

- a) Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
- b) Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
- c) Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
- d) Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
- e) Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
- g) Euro 3,00 al giorno per stallo nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
- h) Euro 1,50 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
- i) Euro 1,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
- j) Euro 1,50 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
- k) Euro 1,50 al giorno per persona negli affittacamere;
- l) Euro 1,50 al giorno per persona nelle case per ferie.
- m) Euro 1,50 al giorno per persona per fitti brevi

Articolo 5

Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del 16 anno di età e le persone oltre il compimento del 70° anno di età;
- b) i diversamente abili, dietro presentazione di idonea certificazione e i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza

conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) i volontari ed il personale di Protezione Civile che prestano servizio in occasione di calamità;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) il personale appartenente alla polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e alle Forze armate nello svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Il gestore della struttura ricettiva (come definita in art. 3 comma 2) comunica al Comune di Bacoli, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento. La dichiarazione, anche se negativa, è trasmessa **in via cartacea mediante protocollo presso il relativo ufficio comunale o via pec**. La modulistica è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di Bacoli ed allegata al presente regolamento.

2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 comma 1, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- A far compilare all'ospite, che eventualmente si rifiuti di versare l'imposta, apposita dichiarazione con tutti i dati utili a consentire al Comune il recupero dell'imposta. Qualora l'ospite si rifiutasse anche di compilare la predetta dichiarazione, il gestore ha l'obbligo di segnalarlo al Comune entro le 48 ore, anche via pec. In assenza della dichiarazione dell'ospite e/o della segnalazione del gestore, l'imposta di soggiorno si intenderà riscossa e – ferme tutte le altre sanzioni e responsabilità – dovrà essere versata dall'agente contabile di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7

Responsabilità, controllo e accertamento dell'imposta

1. Responsabile dell'imposta di soggiorno è l'Ufficio Tributi
 2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 3. L'Amministrazione comunale procederà all'attività di controllo mediante raffronti con tutti i dati utili a sua disposizione e, qualora si rendesse necessario, accedendo alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, incluse le dichiarazioni, e relativi versamenti, effettuati dalla struttura stessa nei 5 anni precedenti. A tal fine, pertanto, il Comune di Bacoli potrà:
 - a. Richiedere ai soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. Richiedere ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.
 4. Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite dipendenti comunali o incaricati dal Comune, agenti di polizia municipale e/o altri organi di vigilanza e controllo che potranno acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti la dichiarazione e i versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo così come disciplinati nella parte II del presente regolamento

Articolo 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, dovranno corrispondere l'imposta al gestore della struttura ricettiva (di cui all'art. 3 comma 2) presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Bacoli.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettuerà il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:
 - a) su apposito conto corrente bancario intestato al Comune di Bacoli, IBAN IT76T0503439730000000090010;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Bacoli (PAGO PA)

Articolo 9

Sanzioni ed Interessi

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, per effetto delle disposizioni dell'art. 16, del citato D. Lgs. 473, che rimandano alla disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, anche per le violazioni in materia di tributi locali, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione e per l'omessa o infedele dichiarazione trimestrale, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, ovvero del responsabile del tributo di cui all'art. 3 comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Ai fini del conteggio degli interessi, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Gli avvisi di accertamento per l'omessa, irregolare o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al gestore delle strutture ricettive, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o sarebbero dovuti essere effettuati.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata, senza interessi, mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è

effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Parte II

Articolo 13

Oggetto

1. Le disposizioni della PARTE II del presente Regolamento si applicano nei casi **di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo**, di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 e succ. mod.. Le medesime disposizioni si applicano anche nei casi di contratti di sublocazione o di contratti a titolo oneroso conclusi da comodatario, aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni del c.1 dell'art.4 del decreto legge n. 50 sopra citato.
2. Per quanto non previsto dalla presente PARTE II si applica quanto dettato nella PARTE I del Regolamento dell'imposta di soggiorno e dalle leggi vigenti.

Articolo 14

Locazioni brevi

1. Si intendono per locazioni le locazione di immobili ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni consecutivi, ivi conclusi quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero da soggetti che gestiscono portali telematici.

Articolo 15

Soggetti passivi e soggetti gestori

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia in immobili ad uso abitativo, o parti di essi, alle condizioni di cui al precedente articolo. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore dell'immobile, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Bacoli.
3. Si intendono per soggetti gestori, i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo della locazione, ovvero coloro i quali intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, compresi quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone che offrono e persone che cercano alloggi in locazione.
4. I soggetti gestori devono riscuotere l'imposta, rilasciando una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), riversandola al Comune di BACOLI, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. I soggetti gestori, di cui al precedente comma 3, **residenti in Italia o aventi in Italia una stabile organizzazione, operano come Sostituti d'Imposta e pertanto** sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno così come espressamente previsto dall'art. 4 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

6. I soggetti di cui al precedente comma 3, non residenti, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, **agiscono in qualità di Agente Contabile** e pertanto provvedono al riversamento dell'imposta di soggiorno e al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 per tramite del rappresentante fiscale, individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, prot. n. 132395/2017 attuativo del DL 50/2017 art. 4 commi 4, 5 e 5 bis.

7. L'imposta, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Bacoli, può essere assolta preventivamente dal soggetto cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e/o pagamento del soggiorno e/o di check in/check out nella struttura ricettiva. In tal caso, a tale soggetto spetta l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento, fermi restando gli obblighi facenti capo ai soggetti responsabili dell'imposta.

8. Al fine di permettere un corretto censimento degli immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi del precedente articolo 14 e consentire una corretta identificazione dei soggetti tenuti al versamento dell'imposta, nonché di contrastare fenomeni di evasione e/o di elusione dell'imposta medesima, il Comune di Bacoli rilascerà ai soggetti gestori degli immobili regolarmente registrati ed in regola con tutti gli adempimenti previsti, un codice di identificazione per ciascun immobile, secondo le modalità stabilite con apposito atto e predisposto dall'ufficio tributi competente.

L'attribuzione e l'ottenimento di tale codice identificativo è condizione necessaria al fine del corretto adempimento da parte dei gestori degli immobili degli obblighi derivanti dal presente Regolamento in tema di gestione e riscossione dell'imposta di soggiorno.

Articolo 16

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata come da art. 4 lettera (m) del presente regolamento.

Articolo 17

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta gli stessi soggetti e secondo le medesime modalità individuati nell'art.5 Parte I del presente Regolamento.

Articolo 18

Modalità di pagamento

1. Per quanto concerne le modalità di pagamento ed i versamenti dell'imposta si rimanda a quanto disposto negli artt.6 e 8 Parte I del presente Regolamento.

Articolo 19

Obblighi di informazione

1. I soggetti gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite l'affissione, in appositi spazi ben visibili all'interno della struttura o dell'immobile oggetto di locazione, e tramite la pubblicazione sul sito internet e/o portale utilizzati per pubblicizzare la propria struttura o l'immobile oggetto di locazione, del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Bacoli.

Articolo 20

Obblighi di dichiarazione ai fini dell'imposta

1. I soggetti gestori sono tenuti a dichiarare al Comune di Bacoli le presenze di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, con le medesime modalità previste dall'art. 6 Parte I del presente regolamento.

Articolo 21

Obblighi dei soggetti gestori

1. I soggetti gestori, qualora utilizzino dei portali telematici per pubblicizzare la propria attività e/o il proprio immobile o per ricevere delle prenotazioni, sono tenuti ad indicare al Comune, secondo le modalità e gli strumenti comunicati dall'ufficio tributi competente, i link (o url) delle inserzioni online in cui la propria attività e/o il proprio immobile vengono pubblicizzati. I gestori delle strutture inoltre sono tenuti ad inserire all'interno delle loro inserzioni, pubblicate online, il codice di identificazione di cui all'articolo 15 comma 8 del presente Regolamento, che gli è stato attribuito in fase di censimento e registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 15 comma 3 sono anch'essi tenuti a pubblicare e rendere ben visibili i codici di identificazione di cui all'articolo 15 comma 8, e a predisporre i propri sistemi informatici affinché l'inserimento di tali codici sia obbligatorio per i propri utenti e/o inserzionisti, che vogliono pubblicare annunci, che riguardino gli immobili e/o servizi ricettivi, ricadenti nel territorio del Comune di Bacoli.

3. I proprietari e/o i conduttori degli immobili dati in locazione breve sono obbligati in solido con i gestori degli immobili per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e s.m.i.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 comma 1 lettera f) e comma 2 del presente Regolamento, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472/1997 e s.m.i.

3. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00 con disposizione motivata. Per il procedimento di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 20 commi 1 e 2 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per ciascuna delle omissioni compiute ai

sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/00. La sanzione prevista per la violazione degli obblighi di cui all'art. 20 comma 2, compiute dai i soggetti di cui all'articolo 14 comma 3, si applica per ciascuna inserzione online che non sia conforme a quanto prescritto dal presente regolamento e/o che ometta l'inserimento del codice di identificazione di cui all'articolo 14 comma 8.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune per quanto concerne gli obblighi amministrativi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, registrazioni presso gli appositi uffici, adempimenti presso il SUAP, ecc.
Per quanto concerne invece la parte impositiva, tenuta presente l'emergenza coronavirus, le disposizioni avranno effetto dal giorno 01/01/2021, cioè il pagamento della tassa di soggiorno sarà dovuto soltanto da tale data.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.

